

Per le seguenti operazioni: «credito personale», «credito finalizzato», «leasing: immobiliare a tasso fisso e a tasso variabile, aeronavale e su autoveicoli, strumentale», «mutui con garanzia ipotecaria: a tasso fisso e a tasso variabile», «altri finanziamenti», «prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione» e «finanziamenti con utilizzo di carte di credito» i tassi rilevati si riferiscono ai rapporti di finanziamento accesi nel trimestre; per esse è adottato un indicatore del costo del credito analogo al TAEG definito dalla normativa comunitaria sul credito al consumo. Per le seguenti operazioni: «aperture di credito in conto corrente», «scoperti senza affidamento», «credito revolving», «finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale, finanziamenti all'importazione e anticipo fornitori» e «factoring» - i cui tassi sono continuamente sottoposti a revisione - vengono rilevati i tassi praticati per tutte le operazioni in essere nel trimestre, computati sulla base dell'effettivo utilizzo.

La rilevazione interessa l'intero sistema bancario e il complesso degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del Testo unico bancario. Nel novero dei soggetti segnalanti sono stati compresi, inoltre, gli operatori di microcredito ossia i soggetti iscritti nell'elenco previsto dall'art. 111 del testo unico bancario.

La Banca d'Italia procede ad aggregazioni tra dati omogenei al fine di agevolare la consultazione e l'utilizzo della rilevazione. Le categorie di finanziamento sono definite considerando l'omogeneità delle operazioni evidenziate dalle forme tecniche adottate e dal livello dei tassi di mercato rilevati.

La tabella - che è stata definita sentita la Banca d'Italia - è composta da ventiquattro tassi che fanno riferimento alle predette categorie di operazioni.

Le classi di importo riportate nella tabella sono aggregate sulla base della distribuzione delle operazioni tra le diverse classi presenti nella rilevazione statistica; lo scostamento dei tassi aggregati rispetto al dato segnalato per ciascuna classe di importo è contenuto. A decorrere dal decreto trimestrale del marzo 2017, la metodologia di calcolo del TEG applica le modifiche introdotte con le nuove «Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura» emanate dalla Banca d'Italia nel luglio 2016(1).

Il mancato rientro delle aperture di credito scadute o revocate ricade nella categoria «scoperti senza affidamento».

A partire dal decreto trimestrale del settembre 2017, viene unificata la classe di importo della sottocategoria del «credito revolving».

Con riferimento ai prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 180/1950, le modalità di assolvimento dell'obbligo della garanzia assicurativa di cui all'art. 54 del medesimo decreto, secondo quanto previsto dal regolamento ISVAP n. 29 del 16 marzo 2009, non modificano la classificazione di tali operazioni stabilita dal decreto ministeriale emanato ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge 108/1996. La disposizione del citato art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica n. 180/1950, nello stabilire che gli istituti autorizzati a concedere prestiti contro cessione del quinto «non possono assumere in proprio i rischi di morte o di impiego dei cedenti» è unicamente volta ad escludere che i soggetti finanziari possano rilasciare garanzie assicurative, attività riservata alle imprese assicurative autorizzate.

Sono state modificate le modalità con cui vengono computati nel TEG gli oneri, inclusa la Commissione di istruttoria veloce, per i quali le nuove istruzioni hanno reso obbligatorio il calcolo su base annua (moltiplicando per 4 l'onere trimestrale).

Data la metodologia della segnalazione, i tassi d'interesse bancari riportati nella tabella differiscono da quelli rilevati dalla Banca d'Italia nell'ambito delle statistiche dei tassi armonizzati e di quelle della Centrale dei rischi, orientate ai fini dell'analisi economica e dell'esame della congiuntura. Queste rilevazioni si riferiscono a campioni, tra loro diversi, di banche; i tassi armonizzati non sono comprensivi degli oneri accessori e sono ponderati con l'importo delle operazioni; i tassi della Centrale dei rischi si riferiscono alle operazioni di finanziamento di importo pari o superiore a 30 mila euro.

Secondo quanto previsto dalla legge, i tassi medi rilevati vengono corretti in relazione alle variazioni apportate al valore medio del tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema, determinato dal consiglio direttivo della Banca centrale europea,

(1) Le nuove Istruzioni sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del 9 agosto 2016 n. 185 e sul sito della Banca d'Italia (<https://www.bancaitalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/contrasto-usura/cusu-istr-tassi/>)

nel trimestre di rilevazione nonché nel trimestre successivo a quello di riferimento.

Come prescrive la legge, il limite oltre il quale gli interessi sono da considerarsi usurari si ottiene aumentando i tassi medi di un quarto e aggiungendo un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali.

#### Rilevazione sugli interessi di mora

I tassi effettivi globali medi di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento.

I dati di cui al comma 5, dell'art. 3 - forniti a fini conoscitivi - si basano sulle risposte fornite dai partecipanti all'ultima rilevazione statistica condotta dalla Banca d'Italia, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, la cui elaborazione è stata ultimata nel corso del 2017.

La rilevazione, di natura campionaria, ha interessato le primarie banche e i principali intermediari finanziari operativi sul mercato, selezionati tra quelli soggetti alla segnalazione trimestrale dei TEGM, in base a un criterio di rappresentatività riferito al numero dei contratti segnalati per categoria di operazioni. I valori riportati nel presente decreto si riferiscono a circa due milioni di rapporti. Presso il campione sono state rilevate, in relazione ai contratti accesi nel secondo trimestre 2015, le condizioni pattuite per l'eventuale ritardo nel pagamento, espresse come differenza media in punti percentuali tra il tasso di mora su base annua e il tasso di interesse annuo corrispettivo.

24A06949

DECRETO 27 dicembre 2024.

### Disciplina delle modalità di applicazione e documentazione dei parametri per la richiesta di dilazione dei pagamenti.

#### IL VICE MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 29 luglio 2024, n. 110, recante «Disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione»;

Visto, in particolare, l'art. 13 del citato decreto legislativo n. 110 del 2024 che ha modificato l'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, concernente la «Dilazione del pagamento»;

Visto l'art. 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 110 del 2024, ai sensi del quale su semplice richiesta del contribuente che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, l'Agenzia delle entrate-Riscossione concede la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, di importo inferiore o pari a 120.000 euro, comprese in ciascuna richiesta di dilazione, fino a un massimo di: a) ottantaquattro rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026; b) novantasei rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028; c) centootto rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029;

Visto l'art. 19, comma 1.1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 110 del 2024, ai sensi del quale su richiesta del contribuente che documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, l'Agenzia delle en-



trate-Riscossione concede la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, comprese in ciascuna richiesta di dilazione: *a*) per le somme di importo superiore a 120.000 euro, fino ad un massimo di centoventi rate mensili, indipendentemente dalla data di presentazione della richiesta; *b*) per le somme di importo fino a 120.000 euro: 1) da ottantacinque a un massimo di centoventi rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026; 2) da novantasette a un massimo di centoventi rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028; 3) da centonove a un massimo di centoventi rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029;

Visto l'art. 19, comma 1.2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, lettera *b*) del decreto legislativo n. 110 del 2024, il quale indica i parametri per la valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà documentata dal contribuente, di cui al comma 1.1 del medesimo art. 19, e stabilisce che la stessa sia effettuata avendo riguardo, per le persone fisiche e i titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati, all'Indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) del nucleo familiare del debitore e all'entità del debito da rateizzare e di quello residuo eventualmente già in rateazione, nonché, per i soggetti di cui al comma 1.2, lettera *b*), del medesimo art. 19, diversi dalle persone fisiche e dai titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati, all'indice di liquidità e al rapporto tra il debito da rateizzare e quello residuo eventualmente già in rateazione e il valore della produzione;

Visto l'art. 19, comma 1.3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, lettera *b*) del decreto legislativo n. 110 del 2024, il quale rinvia ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la disciplina delle modalità di applicazione e documentazione dei parametri per la valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà, di cui al comma 1.2 del medesimo art. 19, nonché la individuazione di particolari eventi al ricorrere dei quali la temporanea situazione di obiettiva difficoltà è considerata comunque sussistente e delle specifiche modalità di valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà per i soggetti diversi dalle persone fisiche e dai titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati, per i quali non sia possibile applicare i relativi parametri;

Visto l'art. 13, comma 3, del decreto legislativo n. 110 del 2024, il quale stabilisce che alle richieste di rateazione presentate fino al 31 dicembre 2024 continuano ad applicarsi le disposizioni dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, nella versione vigente sino alla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo n. 110 del 2024;

Visto l'art. 13, comma 2, del decreto legislativo n. 110 del 2024, il quale stabilisce che le disposizioni del medesimo art. 13 di modifica dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, in materia di dilazione, non si applicano alle risorse proprie tradizionali di cui all'art. 2, paragrafo 1, lettera *a*), della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, salvo che nelle parti compatibili con quelle di cui al

regolamento CEE n. 2913/1992 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario e di cui al regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2022, con l'unità delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 2022 - Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 2833, concernente l'attribuzione all'on. prof. Maurizio Leo del titolo di vice Ministro del Ministero dell'economia e delle finanze;

Ritenuta, relativamente alle persone fisiche e ai titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati, la necessità, al fine di individuare la concedibilità di un piano di rateizzazione e il numero massimo di rate concedibili, di determinare, per ciascuna classe di appartenenza dell'indicatore della situazione economica equivalente, secondo un principio di progressività, un coefficiente che, applicato al valore dell'I.S.E.E. su base mensile, possa esprimere la capacità del debitore di assolvere il debito in unica soluzione oppure, in alternativa, la quantificazione di un numero massimo di rate per il pagamento del debito in misura congrua rispetto alla capacità reddituale e patrimoniale del nucleo familiare del debitore;

Ritenuto, relativamente ai soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle ditte individuali in regimi fiscali semplificati, che:

*a*) l'indice di liquidità, quale indicatore idoneo a valutare la maggiore o minore capacità dell'impresa di far fronte agli impegni finanziari a breve termine con le proprie disponibilità liquide, immediate e differite, se di valore inferiore a 1, rappresenta un segnale di insufficiente liquidità dell'impresa e quindi la difficoltà di assolvere l'obbligazione in unica soluzione;

*b*) la quantificazione del numero massimo di rate del piano di pagamento può essere stabilita in misura congrua in base al rapporto tra il valore della produzione, rappresentativo dei flussi finanziari generati dall'attività d'impresa, e l'ammontare del debito;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 19, comma 1.3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602:

*a*) stabilisce le modalità di applicazione e documentazione dei parametri di valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà di cui all'art. 19, comma 1.2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973;

*b*) individua particolari eventi al ricorrere dei quali la temporanea situazione di obiettiva difficoltà è considerata in ogni caso sussistente;

*c*) individua specifiche modalità di valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva



difficoltà per i soggetti diversi dalle persone fisiche e dai titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati, ai quali non è possibile applicare i parametri di cui all'art. 19, comma 1.2, lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.

## Art. 2.

### Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

*a*) «Indice di liquidità»: il rapporto (liquidità differita + liquidità corrente)/passivo corrente;

*b*) «Indice Alfa»:

1) per le società di capitali, le società cooperative, le mutue assicuratrici, i consorzi con attività esterna e gli enti pubblici economici tenuti alla redazione del bilancio civilistico, il valore risultante dalla seguente formula: [(importo debito oggetto della richiesta di rateazione + importo debito residuo eventualmente già in rateazione)/valore della produzione, calcolato ai sensi dell'art. 2425, numeri 1), 3) e 5), del codice civile] x 100;

2) per le società di persone, le ditte individuali in contabilità ordinaria, le associazioni, le fondazioni, i comitati, gli enti ecclesiastici, i consorzi e gli altri soggetti, diversi dalle persone fisiche, dai titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati e dai condomini, non rientranti tra quelli di cui al numero 1) della presente lettera, il valore risultante dalla seguente formula: [(importo debito oggetto della richiesta di rateazione + importo debito residuo eventualmente già in rateazione)/(proventi + ricavi)] x 100;

*c*) «Indice Beta»: il valore, espresso in percentuale, della seguente formula: [(importo debito oggetto della richiesta di rateazione + importo debito residuo eventualmente già in rateazione)/entrate risultanti dal riepilogo finanziario dell'ultimo rendiconto condominiale redatto ai sensi dell'art. 1130-*bis* del codice civile e approvato dall'assemblea condominiale] x 100;

*d*) «I.S.E.E.»: l'Indicatore della situazione economica equivalente di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159;

*e*) «nucleo familiare»: il nucleo familiare di riferimento ai fini I.S.E.E.

## Art. 3.

*Modalità di applicazione e documentazione dei parametri di valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria.*

1. I parametri di valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà di cui all'art. 19, comma 1.2, lettere *a*) e *b*), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono applicati con le modalità indicate negli allegati numeri 1 e 2, nei quali sono altresì individuate le relative modalità di documentazione.

2. L'Agenzia delle entrate - Riscossione rende disponibile sul proprio sito *internet* istituzionale un applicativo che consente di simulare, in presenza della temporanea

situazione di obiettiva difficoltà, il numero massimo di rate concedibili in relazione all'ammontare del debito.

## Art. 4.

*Particolari eventi al ricorrere dei quali la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria è considerata in ogni caso sussistente.*

1. Ai fini di cui all'art. 19, comma 1.3, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, la temporanea situazione di obiettiva difficoltà è considerata in ogni caso sussistente in presenza di eventi atmosferici, calamità naturali, incendi e, comunque, ogni altro evento eccezionale che hanno determinato l'inagibilità totale dell'unico immobile, adibito ad uso abitativo, in cui risiedono i componenti del nucleo familiare, ovvero dell'unico immobile adibito a studio professionale o sede dell'impresa. Tale condizione è documentata con le modalità indicate negli allegati numeri 1 e 2.

## Art. 5.

*Specifiche modalità di valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria per alcuni soggetti.*

1. Ai fini di cui all'art. 19, comma 1.3, lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per i soggetti indicati nell'allegato n. 3, la sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà è valutata e documentata con le specifiche modalità indicate nello stesso allegato n. 3.

## Art. 6.

### *Disposizione di salvaguardia*

1. Per le somme di importo fino a 120.000 euro, se non risulta idoneamente documentata la sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria agli specifici fini di cui all'art. 19, commi 1.1, lettera *b*), e 1.2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, l'agente della riscossione concede comunque la dilazione, accordando il numero massimo di rate mensili indicato dal comma 1, lettere *a*), *b*), e *c*), dello stesso art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 in relazione all'anno di presentazione della richiesta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito *internet* del Ministero dell'economia e delle finanze.

Roma, 27 dicembre 2024

*Il Vice Ministro: LEO*





ALLEGATO I

## PERSONE FISICHE E TITOLARI DI DITTE INDIVIDUALI IN REGIMI FISCALI SEMPLIFICATI

## A. MODALITA' DI VALUTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DELLA TEMPORANEA SITUAZIONE DI OBIETTIVA DIFFICOLTÀ ECONOMICO-FINANZIARIA

Per le persone fisiche e i titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria è considerata sussistente se è superiore a 1 il valore del seguente rapporto:

$$N = \frac{\text{Debito}}{\text{I.S.E.E. mensile} \cdot \text{Coefficiente}\%}$$

dove:

- $N$  = numero massimo di rate concedibili, di importo non inferiore a 50 euro. In presenza di valori decimali, il risultato viene sempre arrotondato per eccesso all'unità superiore;
- $\text{Debito}$  = importo da rateizzare + importo debito residuo eventualmente già in rateazione;
- $\text{I.S.E.E. mensile}$  =  $\text{I.S.E.E.}/12$ ;
- $\text{Coefficiente}\%$  = valore rilevabile, in funzione dell'I.S.E.E., dalla colonna B della seguente tabella 1.1:

Tabella 1.1

I.S.E.E. (A)		Coefficiente % (B)	
DA	A		
1	- €	5.000,00 €	20,00%
2	5.000,01 €	10.000,00 €	21,00%
3	10.000,01 €	15.000,00 €	22,00%
4	15.000,01 €	20.000,00 €	23,00%
5	20.000,01 €	25.000,00 €	24,00%
6	25.000,01 €	30.000,00 €	25,00%
7	30.000,01 €	35.000,00 €	26,00%
8	35.000,01 €	40.000,00 €	27,00%
9	40.000,01 €	45.000,00 €	28,00%
10	45.000,01 €	50.000,00 €	29,00%
11	50.000,01 €	75.000,00 €	30,00%
12	75.000,01 €	100.000,00 €	32,00%
13	100.000,01 €	150.000,00 €	34,00%
14	150.000,01 €	200.000,00 €	36,00%
15	200.000,01 €		39,00%

Se il valore di  $N$  è superiore a 1:

- 1) per le somme di importo superiore a 120.000 euro, il numero massimo di rate concedibili è pari a 120;
- 2) per le somme di importo fino a 120.000 euro, il numero di rate concedibili è ricompreso:
  - a) per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026, da un minimo di 85 fino a un massimo di 120, se  $N$  è superiore a 84;
  - b) per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028, da un minimo di 97 fino a un massimo di 120, se  $N$  è superiore a 96;



- c) per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029, da un minimo di 109 fino a un massimo di 120, se N è superiore a 108.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'articolo 4 del presente decreto, sia per le somme di importo superiore a 120.000 euro, sia per quelle di importo fino a 120.000 euro, indipendentemente dall'anno di presentazione della richiesta, l'agente della riscossione concede automaticamente 120 rate, salvo che il debitore non ne chieda un numero inferiore.

#### B. MODALITA' DI DOCUMENTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DELLA TEMPORANEA SITUAZIONE DI OBIETTIVA DIFFICOLTÀ ECONOMICO-FINANZIARIA

Le persone fisiche e i titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati documentano la sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria presentando la certificazione, in corso di validità, relativa all'I.S.E.E. del nucleo familiare.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'articolo 4 del presente decreto, la condizione di inagibilità totale dell'immobile, ivi prevista, è documentata presentando la relativa certificazione rilasciata dalla competente autorità comunale non oltre sei mesi prima della presentazione della richiesta di rateazione.



**SOGGETTI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE E DAI TITOLARI DI DITTE  
INDIVIDUALI IN REGIMI FISCALI SEMPLIFICATI<sup>1</sup>**

**A. MODALITA' DI VALUTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DELLA TEMPORANEA  
SITUAZIONE DI OBIETTIVA DIFFICOLTÀ ECONOMICO-FINANZIARIA**

Per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del presente decreto, la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria è considerata sussistente se il valore dell'indice di liquidità è inferiore a 1.

Per le somme di importo superiore a 120.000 euro, il numero massimo di rate concedibili è pari a quello risultante, in funzione del valore dell'Indice Alfa, dalla colonna B della seguente tabella 2.1.

**Tabella 2.1**

Indice ALFA (A)		Numero rate concedibili ex art. 19 comma 1.1 del DPR n. 602/1973 fino a massimo di 120 (B)
> 0	<= 1	12
> 1	<= 2	24
> 2	<= 4	36
> 4	<= 6	48
> 6	<= 10	60
> 10	<= 55	72
> 55	<= 65	84
> 65	<= 80	96
> 80	<= 90	108
> 90		120

Per le somme di importo fino a 120.000 euro, il numero di rate concedibili, di importo non inferiore a 50 euro, è ricompreso:

- a) per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026, da un minimo di 85 fino a un massimo di 120, se il valore dell'Indice Alfa è superiore a 65;
- b) per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028, da un minimo di 97 fino a un massimo di 120, se il valore dell'Indice Alfa è superiore a 80;
- c) per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029, da un minimo di 109 fino a un massimo di 120, se il valore dell'Indice Alfa è superiore a 90.

<sup>1</sup> Con esclusione dei condomini e delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per i quali la sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria è valutata e documentata con le modalità indicate nell'allegato n. 3.



Al ricorrere dei presupposti di cui all'articolo 4 del presente decreto, sia per le somme di importo superiore a 120.000 euro, sia per quelle di importo fino a 120.000 euro, indipendentemente dall'anno di presentazione della richiesta, l'agente della riscossione concede automaticamente 120 rate, salvo che il debitore non ne chieda un numero inferiore.

#### B. MODALITA' DI DOCUMENTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DELLA TEMPORANEA SITUAZIONE DI OBIETTIVA DIFFICOLTÀ ECONOMICO-FINANZIARIA

I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del presente decreto documentano la sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria presentando i seguenti documenti:

- 1) Società di capitali, società cooperative, mutue assicuratrici, consorzi con attività esterna e enti pubblici economici tenuti alla redazione del bilancio civilistico:
  - 1.1) prospetto per la determinazione dell'Indice di Liquidità e dell'Indice Alfa;
  - 1.2) copia dell'ultimo bilancio approvato e depositato presso il Registro delle Imprese. Nel caso in cui l'ultimo bilancio approvato e depositato si riferisca ad un esercizio chiuso da oltre dodici mesi, ovvero il contribuente ritenga di dover fornire una rappresentazione della propria situazione economico patrimoniale più aggiornata rispetto a quella risultante dal bilancio (ancorché lo stesso sia riferito ad un esercizio chiuso da non oltre dodici mesi) dovrà essere prodotta, in alternativa, una relazione economico-patrimoniale:
    - a) redatta secondo i criteri previsti dall'art. 2423 e seguenti del codice civile;
    - b) risalente a non oltre sei mesi dalla data di presentazione della richiesta di rateazione;
    - c) approvata dall'organo competente ad approvare il bilancio e corredata dal giudizio o dalla relazione dell'organo di controllo contabile se la presenza di tale organo è prevista dalla natura giuridica del soggetto;
    - d) relativa ad un periodo di riferimento annuale o infrannuale. In tale ultimo caso, ai fini della determinazione dell'Indice Alfa, occorre indicare, nel prospetto di cui al punto 1.1, se *“il valore della produzione “rettificato”* – pari alla somma degli importi relativi ai numeri 1-3-5 della voce A del Conto economico - è stato calcolato utilizzando:
      - d.1) la formula (valore della produzione rettificato infrannuale/numero di mesi cui si riferisce la relazione economico-patrimoniale) x 12;
      - d.2) il valore della produzione rettificato ricavato dall'ultimo bilancio approvato e depositato presso il Registro Imprese, qualora ritenga che la modalità della precedente lettera d.1) non sia idonea a rappresentare correttamente la situazione economico-patrimoniale dell'impresa.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'articolo 4 del presente decreto, la condizione di inagibilità totale dell'immobile, ivi prevista, è documentata presentando la relativa certificazione rilasciata dalla competente autorità comunale non oltre sei mesi prima della presentazione della richiesta di rateazione.

